Click Here

Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza [120; c.p. 215, 233]. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica [35] e di rientravi, salvi gli obblighi di legge. “Ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche” L’Assemblea tutela la libertà di circolazione quale articolazione della libertà personale. L’articolo non diede molto da discutere, ci fu solo una riformulazione: le parole “qualsiasi parte del territorio nazionale” furono inserite al fine di vietare alle Regioni di limitare arbitrariamente tale libertà con propri provvedimenti. I costituenti vollero rendere il più chiaro possibile il divieto di limitare la libertà di circolazione per ragioni politiche; la restrizione della libertà di circolazione può avvenire solo per ragioni di detenzione . Tale disposizione viene rafforzata dall’art. 120, che vieta alle Regioni di limitare tale libertà. Senza una previsione del genere l’Italia non potrebbe definirsi uno Stato unitario. Nel suo contesto originario, questo primo comma garantiva la libertà di circolazione e di soggiorno solamente ai cittadini italiani. Oggi – con gli accordi firmati nell’ambito dell’Unione Europea – ciascun cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio di uno stato che aderisce all’Unione. Ad esempio, l’Italia aderisce agli accordi di Schengen, grazie ai quali i cittadini degli Stati firmatari hanno la possibilità di attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza dover sottoporsi ai controlli di frontiera. “Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica [35] e di rientravi, salvi gli obblighi di legge.” La formulazione del secondo comma sollevò qualche dubbio. Si pensava che le parole «salvo gli obblighi di legge» ammettessero la possibilità che l’effettivo esercizio del diritto potesse essere subordinato alla volontà del legislatore. La spiegazione non tardò ad arrivare, infatti. nel corso delle discussioni, fu chiarito che la parola obblighi si riferiva esclusivamente alle formalità burocratiche relative al rilascio e all’esibizione dei passaporti. Con il secondo comma viene messo nero su bianco la libertà di espatrio, limitata solamente dall’obbligo di possedere un documento di riconoscimento valido: la carta d’identità per i cittadini che si recano nei paesi dell’Unione Europea e in quelli che hanno firmato un accordo con l’Italia; il passaporto per i cittadini che viaggiano in tutti gli altri paesi. Pagina creata da FreeAttitude.net Stai studiando Diritto Costituzionale per un esame universitario o per un concorso pubblico? Ecco una semplice spiegazione dell’articolo 16 della Costituzione Italiana, a cui abbiamo deciso di dedicare un approfondimento apposito dal momento che riguarda una libertà che, nei tempi recenti, ha subito delle limitazioni. Prima di cominciare, ricorda che puoi anche vedere la lezione sul canale YouTube di Edizioni Simone, aggiornato ogni settimana con nuovi video per sostenere studenti e partecipanti ai concorsi pubblici nello studio delle diverse branche del diritto. L’articolo 16 della Costituzione e il Covid-19 In questo approfondimento, continuiamo il nostro studio riguardante i diritti e i doveri dei cittadini concentrandoci sull’articolo 16 che è ricompreso tra i rapporti civili e che è dedicato alla libertà di circolazione e soggiorno. Abbiamo deciso di dedicare un approfondimento apposito a questo articolo dal momento che a causa della pandemia da Covid-19, proprio la libertà di circolazione e soggiorno ha subito delle limitazioni. In effetti, l’articolo 16 della Costituzione sancisce che: Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale […] Per prima cosa, va detto che il termine “cittadino” fa riferimento solo e unicamente ai cittadini di uno Stato. Sappiamo, infatti, che gli stranieri possono circolare o permanere nel territorio nazionale solo in presenza di determinati requisiti. Quindi, chi può soggiornare e circolare liberamente nel territorio nazionale di fatto è il solo cittadino, quindi l’individuo che appartiene allo Stato italiano. Il limite della circolazione è presto detto perché il Costituente specifica: […] salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Questo passaggio è proprio quello che ci permette di comprendere le limitazioni alle quali è stata soggetta questa libertà nel periodo d’emergenza. In sostanza, come si legge, è possibile circolare liberamente all’interno del territorio, ma se vi sono particolari motivi di sanità o di sicurezza, tale libertà può essere negata. Ed è ciò che è avvenuto in tempo di pandemia: uno dei primi provvedimenti è stato il divieto di uscire di casa se non per determinati motivi che erano stati previsti dalla legge (motivi di lavoro o di necessità). I cittadini dovevano, inoltre, portare con sé un’autocertificazione con la quale giustificare il motivo per cui erano usciti di casa. Articolo 16 della Costituzione Italiana e il confino fascista Proseguendo nella lettura dell’articolo 16 della Costituzione, c’è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione e che ci riporta alle origini stesse della nostra Carta costituzionale: Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. In sostanza, il costituente preserva i cittadini dalla possibilità di vedere limitata la propria libertà di circolazione per motivi politici. Una scelta che deriva dall’esperienza del confino durante il periodo fascista, una misura di prevenzione che prevedeva l’allontanamento e l’isolamento di un soggetto ritenuto “pericoloso” (molto spesso alla base vi erano proprio ragioni politiche). Articolo 16 della Costituzione: libertà d’immigrazione Concludiamo questa spiegazione semplice dell’articolo 16 della nostra Carta costituzionale con l’ultimo comma che sancisce: Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica o di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. La nostra Costituzione, dunque, prevede esplicitamente la libertà di andare in uno altro Stato, così come la possibilità di rientrarvi. Può sembrare un diritto “naturale”, per certi versi banale da inserire in Costituzione. Ma così non è. Basti pensare che ancora oggi in Corea del Nord i cittadini di norma non possono viaggiare liberamente all’interno del Paese ed è loro proibito viaggiare all’estero. Ancora, va ricordato come fino alla caduta del muro di Berlino e l’unificazione delle “due Germanie”, l’espatrio dalla Repubblica Democratica Tedesca era inserito come reato nel codice penale, nella stessa sezione relativa ai delitti contro lo Stato. Insomma, mai dare per scontato diritti e libertà. Nemmeno quelli più elementari. Dove studiare Diritto Costituzionale e i diritti e i doveri dei cittadini In questo approfondimento abbiamo fornito una semplice e chiara spiegazione dell’articolo 16 della Costituzione. È chiaro, però, che se devi affrontare un esame all’università o superare un concorso pubblico, dovrai dedicarti a uno studio approfondito. Il primo consiglio è, chiaramente, studiare gli articoli proprio leggendo la Costituzione, ancor meglio se esplicata e aggiornata ai più recenti provvedimenti normativi. In questo caso, infatti, hai a disposizione una spiegazione e un commento articolo per articolo per una comprensione a tutto tondo, grazie a definizioni che aiutano a capire la ratio di ogni articolo ed essenziali collegamenti e rinvii alle definizioni e agli altri articoli della Costituzione e della legge e della normativa europea e internazionale. La libertà di movimento e circolazione, sancita dall’articolo 16 della nostra Costituzione, è negata ogni giorno a chiunque voglia spostarsi con facilità nelle nostre città. La legge che disciplina il trasporto pubblico non di linea risale a più di 33 anni fa. Un’epoca storica, durante la quale è cambiato tutto: nelle abitudini di chi si muove, nella tecnologia, nel nostro modo di comunicare, nei bisogni delle città. Eppure ancora oggi quella vecchissima legge ci costringe ad attendere per ore fuori da stazioni e aeroporti per tornare a casa, ci impedisce di scegliere come muoverci senza per forza ricorrere all’auto privata, ci toglie la libertà di pagare per servizi migliori, ci consegna al ricatto delle lobby corporative. Il Comitato Articolo 16, in collaborazione con Radicali Italiani e da MuoverSì Federazione NCC e Mobilità, promuove una legge di iniziativa popolare che garantisca finalmente la libertà di movimento a cittadini, turisti e imprese.Una legge che rivoluzioni la mobilità urbana, che sfugga al ricatto delle lobby, che liberi le nostre città dalla morsa delle file davanti alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti, che riduca l’impatto del traffico sulla qualità dell’aria. Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO CONSULENZA LEGALE Tu sei qui: Fonti > Costituzione > PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini > Titolo I - Rapporti civili > Articolo 16 Dispositivo Spiegazione Notizie Tesi di laurea Consulenza L'articolo in esame afferma la libertà del cittadino di poter circolare e soggiornare liberamente nel territorio della Repubblica, salvo le limitazioni della legge per motivi di sanità e sicurezza. Salvo gli obblighi di legge, inoltre, ogni cittadino può uscire e rientrare dal territorio della Repubblica. La libertà di circolazione si articola nella possibilità di spostarsi senza limiti all'interno del territorio dello Stato. A livello nazionale, la disposizione va coordinata con l'art. 120 Cost. che vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che possano ostacolare questa libertà. Essa, inoltre, si inserisce in un più ampio contesto comunitario che riconosce la libertà di circolazione a tutti i cittadini dell'Unione e non solo a quelli italiani, come prevede la disposizione in commento (v. art. 21 TFUE; v. art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che lo riconosce anche ai cittadini di paesi extraeuropei che si trovino legalmente nel territorio comunitario). Va precisato che l'articolo 16 non attribuisce la medesima libertà incondizionata agli apolidi ed agli stranieri. Per quanto concerne i cittadini dell'Unione Europea, essi godono anche della libertà di stabilimento, vale a dire il diritto di svolgere senza restrizioni attività lavorative di qualsiasi tipo. Solo per i dipendenti della Pubblica Amministrazione l'ordinamento può ammettere restrizioni legate alla cittadinanza, ma solo quando strettamente necessario per il conseguimento dell'efficienza e del buon andamento della P.A.. La libertà di stabilimento è inoltre rafforzata dall'Accordo di Schenghen. Le limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno devono seguire i seguenti principi: la riserva di legge, ovvero la competenza esclusiva della legislazione ordinaria a disciplinare le forme di restrizione della libertà di circolazione; la riserva di giurisdizione, dato che solo l'autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi (habeas corpus); l'obbligo di motivazione, il quale deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento restrittivo di tale libertà. Per quanto concerne la riserva di legge, essa è relativa, dato che le limitazioni posso aversi in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Vengono espressamente esclusi i motivi politici, che dunque non possono fondare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e soggiorno. In tal guisa si sono prese le distanze dal regime fascista, che prevedeva il c.d. confino per i dissidenti. Dal punto di vista applicativo, rilevano: il foglio di via obbligatorio, che rappresenta un provvedimento tramite il quale si dispone il rimpatrio nel Paese di provenienza per persone considerate pericolose per l'ordine pubblico (art. 157); la libertà di espatrio, visto che al cittadino è concesso uscire e far rientro nel territorio della Repubblica, salvo gli obblighi di legge; il divieto per le Regioni di ostacolare la libera circolazione nel territorio. Ulteriori limitazioni sono disciplinate dalla L. 1423/1956, che consente all'autorità giudiziaria, per determinate persone considerate pericolose, di vietarne il soggiorno in uno o più Comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, nonché di imporre l'obbligo di permanenza nel Comune di residenza o di dimora abituale. Dispositivo Spiegazione Notizie Tesi di laurea Consulenza Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza. Margherita C. chiede giovedì 12/05/2016 - Sardegna “I cittadini che vivono e risiedono nelle piccole isole hanno diritto ad avere la strada?..essendo il traghetto l'unica vitale indispensabile strada per muoversi, hanno diritto al passaggio gratis? così come tutti gli altri cittadini che la utilizzano? Io vivo nell'isola di San Pietro, isola dell'isola Sardegna...siamo costretti a partire per ogni necessità poichè qui non c'è ospedale, non ci sono tanti servizi che hanno dall'altra parte del mare....GRAZIE” L'art. 36 della Legge n. 144 del 1999, il quale disciplina la cd. continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dà esecuzione all'art. 4 del Reg. (CEE) n. 2408/92 - il quale è stato poi sostituito dal Reg. UE n. 1008/2008 - al fine di garantire la continuità territoriale con la Sardegna e le isole minori siciliane "ma non esaurisce i casi d'imposizione degli oneri di servizio pubblico, limitandosi a fornire un modo d'attuazione della fonte comunitaria, senza impedire ad altri enti d'imporne e finanziarne di nuovi" (cfr. T.A.R., (Lazio), Sez. III, 3 agosto 2002, n. 6938). Il principio di diritto ora evidenziato, seppure affermato con riferimento al trasporto aereo, si ritiene applicabile anche ai trasporti marittimi; tuttavia, occorre evidenziare che si ritiene di escludere la configurabilità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo in capo ai residenti delle isole minori corrispondente al trasporto gratuito, anche alla luce degli stringenti parametri di bilancio a cui devono sottostare gli enti locali. In sostanza, certamente gli enti locali possono legittimamente sostenere degli oneri del servizio pubblico, senza incorrere in alcuna violazione connessa ai principi della tutela della concorrenza; al contrario, sembrerebbe da escludere che al residente in un'isola minore (quale l'isola di San Pietro in Sardegna) debba obbligatoriamente essere riconosciuto il trasporto gratuito verso l'isola maggiore. Conformemente al principio già evidenziato, anche la giurisprudenza più risalente, ha chiarito che "anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993, che detta all'art. 10 nuove regole per la determinazione dei prezzi dei servizi di pubblica utilità, sulla base del criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione, è tuttavia legittima la previsione di tariffe agevolate per i trasporti pubblici marittimi in favore dei residenti nelle isole, al fine di assicurare la continuità del territorio nazionale e di favorire la mobilità di persone e merci, considerato che detta agevolazione trae origine sin dalle prime convenzioni relative alla concessione del servizio di trasporto e che i criteri stabiliti dalla legge n. 537 del 1993 possono essere derogati con riguardo a particolari situazioni di mercato" (cfr. Corte Conti, Sez. Controllo, 27 luglio 1995, n. 99). Per concludere, nonostante sembri risultare chiaro che, all'esito di una prima analisi, la normativa e la giurisprudenza non prevedono l'obbligatorietà per gli Enti Locali di provvedere al trasporto gratuito per i residenti delle isole, potrebbe essere utile, laddove vi fosse un reale interesse, effettuare un ulteriore approfondimento avente ad oggetto prassi di altri enti locali minori. Cosa dice e cosa significa l’art. 16 Cost. sulla libertà di circolazione e soggiorno e sui limiti per la tutela della salute pubblica.Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. La libertà di movimentoQuesta generazione legherà per sempre l’articolo 16 della Costituzione alle limitazioni agli spostamenti imposti da decreti e leggi durante il periodo emergenziale della pandemia Covid-19. Lockdown, green pass, cluster regionali: sono termini che resteranno impressi nella memoria di due generazioni. Abbiamo vissuto una sorta di doppia guerra: la prima contro un nemico comune, il virus, che ci ha segregato nelle nostre abitazioni; la seconda interna, tra scettici e non.In verità, l’articolo 16 dice molto più di quanto in apparenza potrebbe sembrare. Innanzitutto, l’articolo 16 riconosce a ogni cittadino la libertà di risiedere o dimorare dove vuole, in qualsiasi parte del Paese, finanche sotto i ponti. Dormire per strada non è un reato. Salvo in alcuni casi eccezionali che vedremo a breve, tale libertà non può essere mai limitata, tantomeno per ragioni di carattere politico così com’è successo in periodo fascista con il cosiddetto confino, una sanzione prevista nei confronti dei dissidenti e consistente nell’obbligo di risiedere a tempo indeterminato in una località sperduta, dalla quale era difficile allontanarsi o comunicare con il mondo esterno. In forza poi dei patti con l’Unione Europea, la libertà di movimento è stata estesa all’interno dell’Area Schëngen che ha eliminato le frontiere, consentendo ai cittadini degli Stati aderenti di attraversare liberamente i confini senza alcun controllo o dogana, così come si fa all’interno dello stesso Paese.Proprio in forza della libertà di movimento, l’Italia si è vista costretta a cancellare la disposizione transitoria della Costituzione che impediva ai Savoia di tornare sul territorio nazionale, in quanto gli stessi non costituivano più un pericolo per la Repubblica.I limiti alla libertà di movimentoLa legge pone dei limiti alla libertà di movimento rivolti a tutelare la sicurezza pubblica, la salute e gli interessi della collettività.Il primo limite riguarda proprio l’obbligo di residenza: ciascun cittadino deve essere reperibile, deve quindi avere una residenza. Anche i «senza fissa dimora» devono indicare un luogo (come una via, una piazza, finanche una panchina del parco) ove possano essere rintracciati dalle autorità. E questo per una serie di ragioni. Innanzitutto perché, laddove vi sia bisogno di notificare atti giudiziari, è necessario sapere in che luogo il postino possa consegnarli. Diversamente, alcun processo potrebbe tenersi visto che il cittadino ha diritto a sapere che si agisce contro di lui onde difendersi, nominando un avvocato. In secondo luogo perché, nel caso vi siano ordini di perquisizioni, ispezioni o arresti, la polizia deve poter individuare con esattezza il luogo ove trovare l’indiziato, senza ricorrere a infinite e difficili indagini. Ci sono poi le questioni di carattere fiscale: la residenza è necessaria, ad esempio, per individuare la dimora del contribuente e, quindi, per godere dell’esenzione sul pagamento dell’Imu o del beneficio dell’impignorabilità della prima casa. E non infine la residenza fissa una serie di conseguenze di carattere amministrativo: l’ufficio competente per il rilascio dei certificati anagrafici e dei documenti d’identità, l’individuazione del medico di famiglia, il seggio ove esercitare il diritto al voto e così via.Tutto ciò fa sì che, da un lato, non si possano fissare residenze “di comodo”, ove cioè non si è presenti: la residenza deve essere per forza situata presso la dimora abituale del cittadino ossia presso il luogo ove si vive per gran parte dell’anno. Dall’altro lato, dichiarare una falsa residenza all’ufficio dell’anagrafe costituisce reato di falso in atto pubblico. Il secondo limite alla libertà di movimento riguarda la salute pubblica. Spetta alla legge (sia essa del Parlamento o del Governo) individuare, di volta in volta, le specifiche esigenze sanitarie in forza delle quali poter limitare la libertà di circolazione. Così com’è stato con il decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 in occasione della pandemia Covid-19. I costituenti pensavano ovviamente non già al coronavirus ma alle malattie all’epoca più conosciute come il colera o la peste, ma la norma può chiaramente estendersi a qualsiasi altra malattia infettiva come è stata ad esempio l’aviaria ed eventuali ulteriori che, in futuro, potrebbero presentarsi.La legge che limita la libertà di circolazione trova quindi una copertura diretta e immediata nella Costituzione; non richiede neanche la previa dichiarazione di uno stato di emergenza sanitaria. La norma è una delle prime enunciazioni della Costituzione che sancisce il primato dell’interesse comune su quello individuale. La nostra è infatti una Costituzione costruita sugli ideali della collaborazione e della solidarietà, dinanzi ai quali l’interesse del singolo può essere limitato entro determinati limiti di ragionevolezza.La terza eccezione alla libertà di movimento posta dall’articolo 16 è la sicurezza pubblica. Esiste ad esempio il daspo, ossia il divieto di accedere alle manifestazioni sportive per le persone ritenute violente, o il divieto di avvicinamento nei luoghi di dimora o lavoro di una vittima di stalking. Lo stesso carcere preventivo è una forma di limitazione alla libertà di movimento disposta nel tentativo di evitare la commissione di ulteriori reati. In ogni caso, la misura dell’obbligo di soggiorno nei confronti dei soggetti ritenuti pericolosi può essere disposta solo dal giudice previo accertamento della pericolosità sociale di un individuo. Diritto di espatriareL’articolo 16 pone infine la libertà non solo di muoversi da una parte all’altra dell’Italia ma anche di uscirvi e rientrarvi a proprio piacimento e senza dover fornire motivazioni (che pertanto potrebbero essere legate allo studio, alle vacanze, al lavoro, al definitivo espatrio e così via). Sembra un diritto scontato perché siamo ormai abituati a un Paese libero, ma vi sono tutt’oggi molti regimi totalitari che vietano ai propri cittadini di scappare all’estero o di restarvi per un periodo di tempo eccessivamente prolungato.La norma si chiude subordinando l’espatrio al rispetto degli obblighi di legge. Non si tratta di limiti, ma solo di condizioni di carattere amministrativo come il possesso della carta d’identità (per entrare e uscire dalle nazioni dell’Unione Europea) o del passaporto (per tutte le altre nazioni). La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.[3] Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.[4] Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Note: [3] (all'art. 26, secondo comma). A norma dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 «l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio». [4] (all'art. 27, quarto comma). Comma così modificato dall’art. 1 della legge cost. 2 ottobre 2007, n. 1.Il testo originale del comma quarto recitava: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2, XIII c. 2]. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr. art. 35 c.4]. L’art. 16 della Costituzione italiana così dispone: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”. Spiegazione dell’art. 16 della Costituzione La norma di cui all’art. 16 della Costituzione disciplina la libertà di circolazione e soggiorno. non perderti questo articolo di Chiarastella Gabbanelli Ogni cittadino può circolare liberamente nel territorio dello Stato, e può anche soggiornarvi. L’unico limite può essere previsto dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza, ma le restrizioni non possono in ogni caso dipendere da motivazioni di tipo politico. Questa previsione è evidentemente collegata alla necessità di bilanciare principi fondamentali che sono enunciati nella Costituzione. Restrizioni alla libertà di circolazione o alla libertà di soggiorno, infatti, possono essere stabilite solo con legge e solo per specifici motivi collegati alla tutela della sanità e della sicurezza. Quanto alle fonti sovranazionali, la libertà in questione è sancita, tra l’altro, all’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ove è stabilito che: “Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro”. Casistica giurisprudenziale Alcune interessanti pronunce sul tema. Corte Costituzionale, sentenza del 25 maggio 2018, n. 107: “È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 16, 31, 117, comma 1, in relazione all'art. 21 del TFUE, e 120 Cost. – l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto n. 32 del 1990, introducendovi la lettera b). La disposizione impugnata dal Governo, nel configurare la residenza o la prestazione di attività lavorativa in Veneto protratta per quindici anni come titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, contrasta sia con la vocazione sociale di tali asili sia con la vocazione "universalistica" dei servizi sociali. Essa è altresì contraria alla funzione educativa degli asili nido – risultando evidente l'estraneità ad essa del requisito del "radicamento territoriale", tanto più se riferito ai genitori e non ai beneficiari dell'attività educativa – ed è anche sproporzionata quanto alla durata – eccezionalmente lunga – del legame richiesto, determinando così una compressione ingiustificata della libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e della libertà di circolazione tra le Regioni. Infine, il previsto titolo di precedenza distorce la funzione del servizio degli asili nido, indirizzandolo non allo scopo della tutela dell'infanzia ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo”. Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza del 20 gennaio 2017, n. 2744: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per contrasto con gli artt.16 e 117 Cost. – quest'ultimo con riferimento all'obbligo dello Stato di interpretare le norme interne conformemente ai principi enucleati dalla CEDU – in relazione alla mancata previsione di un sistema di verifica periodica statuale in ordine ai presupposti limitativi della libertà di circolazione, in quanto, da un lato, la limitazione imposta al cittadino con il foglio di via obbligatorio trova fondamento in una legge emanata nel rispetto della Costituzione, la quale, proprio con il richiamato art. 16, ha garantito la libertà di circolazione e soggiorno del cittadino facendo salve le limitazioni stabilite in via generale per motivi di sanità e sicurezza dalla legge, che può demandare all'autorità amministrativa l'accertamento del pericolo per la sanità e la sicurezza dei singoli individui, conferendole i necessari poteri valutativi; dall'altro, i principi stabiliti dalla CEDU in ordine ai diritti fondamentali della persona risultano salvaguardati dalla previsione dell'obbligo di motivazione del provvedimento del questore e dalla fissazione di un limite temporale al divieto di ritornare nel luogo di residenza”. Diritto costituzionale / Diritto e Leggi Chiarastella Gabbanelli Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco".